

S. n. 56/2020

cr. n. 234/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai signori Magistrati:

- dr.ssa Rosa Patrizia SINISI, Presidente;
- dr. Cataldo Carmine COLLAZZO, Consigliere rel.;
- avv. Roberta CIOTTI, Giudice Ausiliario;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in grado d'appello (protezione internazionale) iscritto al n. 665/2018 Ruolo Generale e vertente tra:

....., nato in Mali il 2.8.1990
rappresentato e difeso dall'avv. Giu. " e Datena ed elettivamente domiciliato in Muro Lucano alla via Belvedere s.n.c. presso lo studio dello stesso

CONTRO

APPELLANTE

MINISTERO DELL'INTERNO

in persona del Ministro in carica

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE**

in persona del legale rappresentante pro tempore

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis domiciliario

APPELLATI

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ritualmente depositato il 4 marzo 2016, cittadino originario del Mali (regione di Kayes), impugnava il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico di Crotone del _____, con cui era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso e per l'effetto il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

Si costituiva il Ministero degli Interni chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Il Tribunale, con ordinanza del 17 ottobre 2018 (comunicata il 18 ottobre 2018) ha rigettato la domanda.

Per ciò che in questa sede interessa, il Tribunale ha rilevato:

a) che il ricorrente non ha fornito elementi gravi, precisi e concordanti "relativi alle proprie vicende personali riconducibili ai requisiti richiesti per il riconoscimento della protezione internazionale", giacché non sono "ravvisabili gli estremi di una persecuzione diretta, grave e personale" né il grave danno alla persona richiesto per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

b) che il ricorrente ha difatti fatto riferimento ad una "vicenda squisitamente privata";

c) che la vicenda narrata appare poco credibile;

d) che il ricorrente proviene da una zona del Mali non caratterizzata da situazioni di conflitto armato;

e) quanto alla protezione sussidiaria, che non sussiste una situazione di vulnerabilità meritevole di protezione.



3. Avverso l'ordinanza del Tribunale, ha proposto tempestivo appello il richiedente, con ricorso depositato il 18 novembre 2018.

Si è costituito il Ministero degli Interni chiedendo il rigetto dell'appello.

4. E' intervenuto il Procuratore Generale della Repubblica che, in data 22 novembre 2018 ha espresso "**parere contrario**" all'accoglimento dell'appello.

All'udienza dell'11 settembre 2019, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti ai termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. L'appello è stato introdotto con ricorso (cfr. sentenza Cass. SS. UU. n. 28575/2018).

L'impugnazione è tempestiva, considerato che il 17 novembre 2018 (quando scadeva il termine di trenta giorni decorrente dal 18 ottobre 2018, giorno in cui fu comunicata l'ordinanza impugnata) cadeva di sabato.

6. Con il primo motivo, l'appellante censura la valutazione della Corte in ordine alla sua credibilità.

Si afferma, a tal riguardo, che il ricorrente abbia "raccontato di un preciso episodio contestualizzando in modo plausibile e adeguato i fatti nel tempo e nello spazio"; che l'unica motivazione offerta sul punto dal Tribunale sia del tutto inconferente; che il giudice di primo grado abbia fatto cattiva applicazione dell'art. 3 comma 5 del D. Lgs. n. 251/2007; che, infine, il Tribunale non abbia in nessun modo considerato l'art. 6 dello stesso decreto legislativo, trascurando di valutare l'impossibilità di accedere ad un sistema giuridico effettivo.

Con il secondo motivo, è censurata la decisione che ha negato la sussistenza, nella regione di provenienza del richiedente, di un conflitto armato interno con conseguente situazione di violenza indiscriminata (sotto



il profilo della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D. Lgs. n. 251/2007).

Con il terzo motivo, infine, è lamentato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, richiamando la grave situazione di instabilità interna esistente in Mali

7.1 Con riferimento al primo motivo di appello, questa Corte osserva che il Tribunale ha affermato che il racconto del richiedente non sarebbe credibile “per la giustificazione data in merito alla mancata richiesta di aiuto alla polizia, non coinvolta perché, a dire del ricorrente, a 150 km. Dal proprio villaggio; in realtà tale affermazione contrasta con ogni evidenza con la scelta del ricorrente di rifugiarsi a Bamako, cioè percorrendo una distanza pari o addirittura superiore a quella che avrebbe dovuto percorrere per denunciare il fatto alla polizia”.

Il richiedente ha narrato, dinanzi alla Commissione Territoriale, di essere un coltivatore e che, durante le operazioni di raccolta, avendo acceso un fuoco, lo stesso si era propagato senza che lui se ne accorgesse, incendiando oltre che il suo raccolto, anche quello dei vicini. “Questi vicini mi hanno minacciato di morte se non avessi pagato i danni, visto che vivevo solo con mia madre, ho avuto paura delle minacce, non avendo la possibilità di risarcire i danni, sono andato a Bamako e da lì sono andato in Algeria”. A domanda della commissione, il richiedente ha aggiunto che l’incendio interessò non solo il raccolto, ma anche i capannoni di paglia dove la gente dormiva; che “nel nostro villaggio non ci sono le autorità” e di temere per la sua incolumità, giacché “in Mali non potevo stare, se sapevano dove stavo mi avrebbero ucciso”.

7.2 Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 251/2007, “gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni”. Gli “elementi” sono i fatti e le circostanze che, insieme con i documenti, sono necessari per motivare la domanda di protezione. I fatti costituiscono in tal modo il fondamento stesso della domanda e consistono appunto nei “fatti e circostanze” legalmente rilevanti per la determinazione della qualifica ai fini della protezione internazionale.



La valutazione della credibilità, inoltre, attiene propriamente al piano della prova. E' tale valutazione che consente di stabilire se le dichiarazioni del richiedente "possano essere accettate per determinare la qualifica ai fini della protezione internazionale". In tale contesto, quindi, è necessario verificare che "le dichiarazioni del richiedente siano coerenti, sufficientemente dettagliate, plausibili e compatibili con, tra l'altro, i relativi documenti"¹.

L'accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda costituisce la prima fase, ineludibile, dell'esame dei "fatti e circostanze", compiuto il quale può passarsi alla valutazione giuridica di tali elementi (ovvero stabilire se, alla luce dei fatti, siano soddisfatti i requisiti per il riconoscimento della protezione².

7.3 Decisivo, ai fini che occupano, è stabilire se gli elementi contenuti nella dichiarazione del richiedente possano essere ritenuti veritieri, applicando i criteri di cui all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. n. 251/2007. Tale disposizione trova applicazione allorquando "taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove".

La lett. c) del richiamato art. 3 comma 5 D. Lgs. n. 251/2007 dispone che le gli elementi sono considerati veritieri se le "dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone".

¹ Cfr. EASO, Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, pag. 20

² CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, causa C-277/11, MM/ Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General, EU:C:2012:744, punti 64 e segg.



La **coerenza** attiene al fatto che tali dichiarazioni “siano comprensibili e sensate nell’ambito della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente nonché del contesto considerato nel complesso”³.

Si afferma, quanto alla **plausibilità**, che il suo significato “è chiaramente più ristretto in termini di ambito di applicazione rispetto a credibilità (dal momento che un resoconto può non essere credibile pur essendo plausibile)”. Secondo l’UNHCR, “la plausibilità si riferisce a quanto sembra ragionevole, possibile o probabile”.

La **coerenza interna** tende a rilevare le eventuali incoerenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni. E’ richiesto, sostanzialmente, che la storia di base di un richiedente sia congrua in tutte le fasi della procedura, benché alcuni aspetti del racconto possano essere incerti o in qualche misura non credibili, purché non pregiudichino la credibilità complessiva della domanda⁴.

“Spetta al giudice valutare l’incidenza di eventuali contraddizioni o omissioni sulla credibilità delle dichiarazioni del richiedente sui fatti sostanziali. Non ci si può sempre aspettare che i richiedenti abbiano una conoscenza dettagliata o ricordi precisi di elementi quali orari, date ed eventi. Quindi, se è vero che un’incoerenza potrebbe costituire l’indizio di una mancanza di credibilità, essa potrebbe altresì essere indice del fatto che un richiedente stia tentando di ricordare che cosa abbia vissuto invece di cosa abbia affermato in precedenza. Occorrerà prendere in opportuna considerazione anche le eventuali spiegazioni relative a divergenze e omissioni derivanti da elementi quali l’età, il sesso, l’orientamento sessuale o altra vulnerabilità del richiedente”⁵.

³ Cfr. EASO, Valutazione delle prove e della credibilità nell’ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, pag. 79

⁴ Corte EDU, Said/Paesi Bassi, cit., nota 231, punto 53

⁵ Cfr. EASO, Valutazione delle prove e della credibilità nell’ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, pag. 89



La **coerenza esterna** attiene alla congruità del racconto del richiedente con i dati esterni disponibili.

Altro elemento da considerare è la sufficienza dei **dettagli**, sui quali tuttavia incidono fattori attinenti alla sfera personale del richiedente, quali l'istruzione, il contesto, la capacità mnemonica, la cultura, la situazione di vulnerabilità.

8. Tirando le file del ragionamento, in applicazione dei criteri di valutazione brevemente sintetizzati, è possibile concludere quanto segue.

Sotto il profilo della plausibilità, non può esservi dubbio che, nel complesso, il racconto dell'odierno appellante possa apparire ragionevole e probabile, giacché è del tutto plausibile che, a fronte della vicenda descritta, in una situazione in cui il fenomeno della povertà è rilevante e correlativamente è decisivo poter contare sulla buona riuscita del raccolto per necessità di sussistenza, i vicini abbiano reagito anche con minaccia o violenza alla condotta del richiedente che ha compromesso tale loro aspettativa.

Anche sotto il profilo della coerenza esterna, il racconto della richiedente è compatibile e congruo rispetto alle informazioni esterne disponibili, che confermano essere le controversie di tal natura molto frequenti nel paese di origine e dagli esiti imprevedibili.

Né è possibile affermare che la non veridicità del suo racconto sia conseguenza di una insufficienza di dettagli, giacché da un lato il richiedente ha risposto adeguatamente alle domande poste dalla Commissione, dall'altro è del tutto possibile che abbiano inciso sul ricordo una molteplicità di elementi: il contesto in cui sono avvenuti i colloqui, il grado di istruzione, la cultura, le difficoltà di traduzione, etc.

Sotto il profilo della coerenza interna, infine, il racconto appare congruo, giacché non è dato riscontrare contraddizioni o altri elementi discordanti con la logica interna del racconto (neanche su dati marginali o di dettaglio) che inficino la genuinità della narrazione.



Ciò appare evidente quando si ponga mente alle considerazioni poste dal Tribunale a fondamento del giudizio di non credibilità della dichiarazione.

Il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il richiedente non abbia intesa percorrere la notevole distanza che lo separava per raggiungere il primo posto di polizia disponibile e denunciare l'accaduto, mentre ha preferito rifugiarsi nella capitale del paese (posta addirittura ad una distanza maggiore).

Tuttavia, la rimarcata incongruenza non appare dirimente, giacché è chiaramente possibile una spiegazione alternativa (come in effetti dimostra di fare l'appellante). E difatti, di fronte alle minacce e al pericolo di essere esposto alla reazione violenta dei vicini, appare del tutto verosimile che il richiedente abbia accettato di sottoporsi ad un viaggio così impegnativo, pur di porsi ad riparo dalle stesse. Al contrario, l'eventualità di affrontare un altrettanto faticoso viaggio per chiedere protezione alle forze di polizia, può essere stata scartata per la scarsa fiducia riposta in una effettiva risposta a tale domanda di protezione.

9. Non potendosi dunque essere esclusa la credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, per i motivi sopra indicati, occorre considerare se la vicenda narrata possa fondare l'antecedente logico di fatto per determinare la qualifica ai fini della protezione internazionale.

A mente dell'art. 5 lett. c) del D. Lgs. n. 251/2007, responsabile della persecuzione o del danno grave possono essere soggetti non statuali, a condizione che i responsabili di cui alle lettere a) e b), (ovvero lo Stato o i partiti e le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio) comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

L'art. 6 individua nello Stato dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio i soggetti che possono offrire protezione.



La protezione, che deve essere effettiva e non temporanea e consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.

A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che *il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali* (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16356 del 03/07/2017, Rv. 644807 - 01; in termini analoghi: *In tema di protezione sussidiaria, e avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, il diritto a tale forma di protezione non può essere escluso dalla circostanza che il danno grave possa essere provocato da soggetti privati, qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali. (Nella specie, il richiedente, cittadino senegalese di religione cristiana, aveva dedotto di essere esposto, in caso di ritorno in Senegal, al pericolo di essere ucciso per aver rifiutato di diventare sacerdote della religione tribale professata dal padre il quale, morendo, gli aveva lasciato tale incarico secondo la tradizione; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26823 del 21/10/2019).*

La stessa giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che *in tema di protezione sussidiaria, le minacce di morte da parte di una setta religiosa integrano gli estremi del danno grave ex art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 e non possono essere considerate un fatto di natura meramente privata anche se provenienti da soggetti non statuali, sicchè l'adita autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche officiosi ed acquisendo le informazioni sul paese di origine, l'effettività del divieto legale di simili minacce, ove sussistenti e gravi,*




ovvero se le autorità del Paese di provenienza siano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3758 del 15/02/2018, Rv. 647370 - 01).

Più recentemente, tuttavia, la Suprema Corte è andata di contrario avviso rispetto all'orientamento precedente, affermando che le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d. lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello "status" di rifugiato, (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui all'art. 5 lettera b) del d.lgs n. 251 del 2007 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9043 del 01/04/2019, Rv. 653794 - 01).

Nelle motivazioni della sentenza da ultimo richiamata, si afferma che i soggetti non statuali possono essere considerati responsabili di persecuzione o danno grave a condizione che lo Stato non offra protezione, "ma a fronte, evidentemente, di atti persecutori e danno grave non imputabili direttamente ai medesimi «soggetti non statuali», ma pur sempre allo Stato o alle menzionate organizzazioni collettivi".

Inoltre, una diversa interpretazione "verrebbe a porsi in rotta di collisione con il principio secondo cui «i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave» (Considerando 26 della direttiva n. 2004/83/CE)"

Infine, il rifugio e la protezione sussidiaria costituendo diretta attuazione dell'art. 10 della Costituzione, sono riconosciuti in favore di stranieri ai quali rimane impedito, nel paese di origine, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche.



E' possibile, tuttavia, osservare:

a) che la lettura coordinata degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 251/2007 favorisce una interpretazione secondo la quale, ove il danno grave o la persecuzione provengano da soggetti non statuali, essi possono costituire il presupposto per la protezione qualora lo Stato, o i partiti e le altre organizzazioni che lo controllano in tutto in parte, non possano o non vogliano offrire protezione contro tali minacce, in particolare per le deficienze di un effettivo sistema giuridico;

b) che tale mancanza di protezione debba manifestarsi necessariamente "a fronte, evidentemente, di atti persecutori e danno grave non imputabili direttamente ai medesimi «soggetti non statuali», ma pur sempre allo Stato o alle menzionate organizzazioni collettivi", è conclusione che abiliterebbe l'idea che, pur quando lo Stato sia capace di proteggere contro atti di persecuzione o danni gravi non imputabili a soggetti non statuali, ma rimanga deficitario quando tali atti siano posti in essere da soggetti non statuali, tale condotta (di soggetti non statuali) rimarrebbe del tutto priva di rilevanza, rendendo in tal modo sempre e del tutto inapplicabile la disposizione dell'art. 5;

c) che ciò appare tanto più vero giacché, attraverso un effettivo sistema giuridico, lo Stato dovrebbe essere capace di "perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure". E' ragionevole ritenere che tale capacità di reazione e repressione sia fundamentalmente quella che lo Stato deve garantire contro ogni atto che costituisca persecuzione o danno grave, indipendentemente dal soggetto che lo realizzi (statale o privato);

d) il Considerando 26 della direttiva n. 2004/83/CE afferma che solo **di norma** i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave, in tal modo facendo salva appunto la possibilità che, di fronte ad un sistema che non garantisce, tali rischi possano essere considerati ai fini della protezione;

e) che le misure di protezione internazionale siano applicazione dell'art. 10 della Costituzione, infine, non può significare che essere mirino



esclusivamente alla protezione dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche. Rimanere al riparo, ad esempio, da trattamenti inumani o degradanti, non significa necessariamente garantire le libertà democratiche del richiedente.

Questa Corte, alla luce di tali considerazioni, ritiene di dover aderire al primo indirizzo interpretativo indicato.

Di conseguenza, occorre concludere che la vicenda narrata dal richiedente integra gli estremi del danno grave, sotto il duplice profilo che la minaccia posta dai suoi confronti si appalesa quale rischio di morte o di essere sottoposto a trattamento inumano o degradante (ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 251/2007).

10. Rimane tuttavia da verificare se, nel caso concreto, a fronte del danno grave derivante da un soggetto non statale, sia fondata la condizione che lo Stato non possano o non vogliano offrire protezione.

Nel Rapporto EASO sul Mali di dicembre 2018 si afferma:

Il funzionamento del sistema giudiziario in Mali è influenzato dalla situazione della sicurezza nel paese dal 2012, in particolare al nord, e ciò ha determinato una «fragile» stabilità. Fonti diverse segnalano come ostacoli al funzionamento del sistema giudiziario maliano una scarsa efficienza, la corruzione e la mancanza di risorse (umane e materiali). Uno studio condotto dal Centro di risorse anticorruzione, un centro di ricerca intergovernativo con sede in Norvegia, segnala che il potere giudiziario del Mali è soggetto a corruzione e insufficientemente indipendente «per perseguire casi politicizzati». Una fonte afferma che le popolazioni maliane che vivono nelle zone urbane ricorrono abitualmente agli attori statali di amministrazione della giustizia, mentre nelle zone rurali le persone preferiscono comporre eventuali dispute rivolgendosi agli attori del diritto consuetudinario, in quanto questi ultimi sono maggiormente presenti dove lo Stato non lo è, sono informali e orientati alla riconciliazione. I ricercatori segnalano che alcune delle principali sfide per l'attuazione di un sistema giudiziario efficiente in Mali sono: la sua struttura complicata; l'uso generale della lingua francese; i costi per



rivolgersi ad esso e utilizzarlo, soprattutto per le popolazioni rurali; la «corruzione endemica». Inoltre, una mancanza generale di informazioni in merito a procedure e leggi ostacola l'accesso della maggior parte dei cittadini maliani alla giustizia formale nel paese. In un sondaggio del 2015, il 60 % dei partecipanti ha espresso insoddisfazione nei confronti del sistema giudiziario maliano. Da un'indagine condotta dal gruppo della Banca mondiale sulla percezione pubblica del sistema giudiziario maliano è emerso che i cittadini considerano giudici e magistrati, dirigenti d'azienda e polizia tra i soggetti più coinvolti nella corruzione. Come reazione al malfunzionamento del sistema giudiziario, talune fonti riferiscono un potenziale riemergere di una «cultura del linciaggio» nel Mali, nel contesto della quale i cittadini si fanno giustizia da sé. La pratica nota come «articolo 320», prende il nome dal prezzo di un litro di benzina (300 franchi CFA) e una scatola di fiammiferi (20 franchi CFA) nel 1991. Gli autori di tale pratica inzuppano di benzina la persona sospettata e le danno fuoco accendendo un fiammifero. Negli ultimi anni sono aumentati gli episodi di giustizia sommaria e «dozzine di persone [...] sono state brutalmente uccise» per reati quali il furto di motociclette. Secondo una fonte, le autorità non hanno accusato nessun autore di tali pratiche e non vi è alcuna giurisprudenza disponibile presso gli organi giurisdizionali penali maliani. La fonte sostiene che, a volte, la polizia può essere presa di mira dalla pratica dell'«articolo» se coloro che la attuano ritengono che la polizia stia cercando di salvare la vittima originaria o se la polizia cerca di consegnare alla giustizia gli autori di tale pratica.

Risulta in tal modo confermato che, per le inefficienze endemiche del sistema giuridico (aggravato dalla grave situazione di instabilità che caratterizza il Paese, vittima di un aspro conflitto interno con ripercussioni sul piano internazionale) il Mali non sia in grado di offrire protezione, individuando, perseguendo penalmente e punendo gli atti che costituiscono danno grave.

E' conseguente pertanto, in accoglimento dell'appello, riconoscere all'appellante la misura della protezione sussidiaria.



12. Le spese del presente grado di giudizio rimangono integralmente compensate fra le parti, considerando: a) che la domanda principale di riconoscimento del diritto di asilo politico ex art.11 D.lgs. n.251/07 sia stata respinta e che in questa sede sia stata accolta soltanto la domanda azionata in subordinata ed intesa al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria; b) che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.civ. Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008), in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice deve svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, sicché "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti"; c) che, quindi, sia rimessa all'iniziativa del giudice l'acquisizione del materiale probatorio attingendo le opportune informazioni e recuperando la necessarie documentazione da fonti individuate dallo stesso giudice, così sopperendo ad eventuali inerzie palesate o difficoltà incontrate dalle parti nell'accesso ai dati ed ai documenti da valorizzare in funzione delle rispettive posizioni processuali; d) che, proprio in ragione della natura dell'accertamento da operarsi nel giudizio, sia le informazioni utili ai fini della decisione, sia le fonti da cui attingere le stesse siano soggette a continue e imprevedibili modificazioni ed aggiornamenti, con la conseguenza che l'esito del giudizio dipenda, in definitiva, piuttosto che dalla diligenza e dall'attività delle parti, da fattori da queste ultime non controllabili a priori e mutevoli nel corso del processo, al pari degli orientamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni qualificanti la fattispecie, spesso connotate dal carattere della novità.

13. Con separato decreto, sono liquidati i compensi in favore del difensore dell'appellante, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato il
avverso l'ordinanza ex art. 702
bis c.p.c. resa dal Tribunale di POTENZA nel proc. n. 871/2016 del 17
, nei confronti del **MINISTERO DELL'INTERNO**, in
persona del Ministro in carica, e dalla **COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE**, così dispone:

a) accoglie l'appello e per l'effetto riconosce a la
protezione sussidiaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 17 D. Lgs. n.
251/2007;

b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2020.


Il Cons. estensore

Dr. Cataldo C. Collazzo



Il Presidente

Dr.ssa Rosa Patrizia Sinisi



Depositato in Cancelleria il 5 FEB. 2020

Il Direttore di Sezione di Cancelleria

G. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
G.ssa Simonetta Rufino

